

Il MI ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante i pensionamenti del personale scolastico dal 1° settembre 2023, e la relativa nota illustrativa n. 31924 dell'8 settembre 2022. Chi va in pensione d'ufficio e chi a domanda.

## Domande

Il personale docente, educativo e ATA interessato, ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:

1. **domanda di cessazione dal servizio:** va presentata **entro il 21 ottobre 2022** (i dirigenti scolastici entro il **28 febbraio 2023**), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: *Vecchiaia, Anticipata, Opzione donna, Quota 100 e Quota 102*.
2. **domanda di pensione:** va presentata all'Inps in modalità telematica (online), anche tramite l'assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023).

La prima domanda, ai fini della cessazione dal servizio, non va presentata da tutti, in quanto alcuni saranno collocati a riposo (quindi cesseranno dal servizio) d'ufficio, diversamente dalla domanda di pensionamento.

## Chi è collocato a riposo d'ufficio

**Coloro i quali saranno collocati a riposo d'ufficio**, in base alla tipologia di pensionamento e ai requisiti posseduti, **non devono presentare la domanda di cessazione dal servizio**. Si tratta del personale che accede alla pensione:

- **di vecchiaia** con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d'età compiuti entro il 31 agosto 2023;
- **anticipata** con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 agosto 2023, e **con 65 anni età, compiuti entro la medesima data del 31/08/2023** (pensionamento d'ufficio per limiti d'età ordinamentali).

## Chi deve fare domanda

Devono, invece, presentare la domanda di cessazione dal servizio tutti gli interessati che rientrano in una delle seguenti tipologie di pensionamento con i relativi requisiti:

- **pensione di vecchiaia** con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d'età, compiuti dopo il 31 agosto 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;

- **pensione di vecchiaia** con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, maturata entro il 31 agosto 2023, e con 66 anni e 7 mesi d'età, compiuti entro il 31 dicembre 2023 (per i soli docenti dell'infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci);
- **pensione anticipata** con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 dicembre 2023;
- **opzione donna** (per le sole lavoratrici) con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni d'età al 31 dicembre 2021;
- **quota 100** con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni d'età al 31 dicembre 2021;
- **quota 102** con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni d'età al 31 dicembre 2022.